



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale “Modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alla qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialistica di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli art. 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Si trasmette, per l'informazione ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 35, comma 3 lettera f, lo schema di decreto predisposto per disciplinare le selezioni alla qualifica di ispettore nei diversi ruoli speciali introdotti dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, trasmesso dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto del Ministro dell'Interno _____

Regolamento recante “Modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il [decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'[articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252](#)”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO in particolare l'articolo 42, comma 1, del [decreto legislativo n. 217](#) del 2005, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alla qualifica di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO, altresì, l'articolo 59, comma 1, del [decreto legislativo n. 217](#) del 2005, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alla qualifica di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina di entrambe le procedure selettive;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, ed in particolare l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante: “Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, recante “Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: “Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

EFFETTUATA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, *l'informazione/ovvero la concertazione* alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento delle selezioni interne;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ___ ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ___ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 Modalità di accesso e bando di selezione

1. L'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avviene, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante selezioni interne per titoli ed esami, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'accesso alla qualifica di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avviene, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante selezioni interne per titoli ed esami, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

3. I bandi delle selezioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I decreti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indicano le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

4. La selezione di cui al comma 1 è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. La selezione di cui al comma 2 è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Articolo 2 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

inferiore a quattro e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima Commissione esaminatrice può attendere alle selezioni interne di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Articolo 3 Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

a) per il personale aeronavigante pilota, specialista ed elisoccorritore:

- a.1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica;
- a.2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale;
- a.3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili.

b) per il personale specialista nautico di coperta:

- b.1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, del soccorso antincendio portuale, della ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
- b.2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
- b.3) Elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione.

c) per il personale specialista nautico di macchina:

- c.1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, del soccorso antincendio portuale, della ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
- c.2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
- c.3) Elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.

d) per il personale sommozzatore:

- d.1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, della ricerca e salvataggio della vita umana in mare;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- d.2) fisica e fisiologia nell'attività subacquea ed elementi di medicina iperbarica;
d.3) elementi di meccanica, elettrotecnica ed elettronica delle apparecchiature subacquee in uso al Corpo nazionale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie:
- elementi di fisica e chimica, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
 - elementi di topografica;
 - elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità;
 - elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
 - ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il personale aeronavigante è accertata la conoscenza della sola lingua inglese, per la quale è richiesto almeno il livello III ICAO o equivalente.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.

Articolo 4

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità, titoli di servizio; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 11, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
- lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
 - laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura, e laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28): punti 1,80;
 - laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,20;
 - laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura, e laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72): punti 2,50;
 - laurea magistrale in biologia (LM-6), laurea magistrale in informatica (LM-18), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 1,50;
 - master universitario di I livello: punti 0,20;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui alla lettera a) non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. Al punteggio derivante dai suddetti titoli di studio si somma il punteggio previsto per i titoli indicati alle lettere b), c) e d), di cui il candidato sia eventualmente in possesso, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00.
4. All'abilitazione professionale, correlata alle lauree universitarie e magistrali in ingegneria e architettura, è attribuito un punteggio pari a 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresì, i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attività istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore.
6. I punteggi dei corsi di cui al comma 5 sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
7. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:
- a) Per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
- a1) Ruolo dei piloti di aeromobile:
- | | |
|--|------|
| - volo strumentale (IR) | 0,50 |
| - istruttore / esaminatore di volo professionale (TRI/TRE) | 1,00 |
| - istruttore / esaminatore di volo strumentale (IRI/IRE) | 0,50 |
| - istruttore / esaminatore su simulatore di volo (SFI/SFE) | 0,50 |
| - pilota collaudatore di produzione (CPP) | 1,00 |
- a2) Ruolo degli specialisti di aeromobile:
- | | |
|--|------|
| - operatore controllore Cat. B1/B2 (CS Cat. B1/B2) | 1,00 |
| - operatore / ispettore controlli non distruttivi (CND) | 0,50 |
| - carburantista linea / deposito (FLO Ln., Dep.) | 0,50 |
| - istruttore / esaminatore tecnici di bordo (TBI/TBE) | 1,00 |
| - istruttore / esaminatore di manutenzione professionale (TMI/TME) | 1,00 |
| - specialista collaudatore di produzione (CPT) | 1,00 |
- a3) Ruolo degli elisoccorritori:
- | | |
|--------------------------------|------|
| - Abilitazione neve e ghiaccio | 0,50 |
|--------------------------------|------|



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- istruttore / esaminatore elisoccorritore sul Tipo (ELI/ELE) 0,50
 - b) Per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
 - b1) Ruolo dei nautici di coperta:
 - comandante costiero per unità navali 1,00
 - istruttore nautico 0,50
 - b2) Ruolo dei nautici di macchina
 - direttore di macchina 1,00
 - istruttore nautico 0,50
 - c) Per la specialità / ruolo dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
 - Istruttore sommozzatore 0,50
8. I punteggi di cui al comma 7 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino a un massimo di punti 2,00.
9. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono riferiti all'ultimo quinquennio e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna specialità.
- a) Per le specialità aeronaviganti sono valutati i seguenti titoli:
 - a1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei reparti volo, per ciascun anno:
 - responsabile operativo 0,15
 - addetto Sicurezza Volo 0,15
 - addetto al magazzino operativo 0,05
 - responsabile della manutenzione 0,15
 - addetto all'ufficio manutenzione (planning) 0,05
 - addetto alla qualità 0,05
 - addetto al magazzino aeronautico 0,05
 - responsabile dell'ufficio controllo aeronavigabilità 0,15
 - sostituto responsabile ufficio controllo aeronavigabilità 0,05
 - responsabile operativo dell'elisoccorso (ROE) 0,15
 - responsabile attrezzature di soccorso (RAS) 0,05
 - a2) Istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione: 0,004 per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
 - b) Per la specialità nautica sono valutati i seguenti titoli:
 - b1) funzioni svolte nell'ambito dei nuclei nautici, per ciascun anno:
 - capo distaccamento portuale 0,15
 - responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica 0,15
 - b2) Istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione: 0,004 per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
 - c) Per la specialità dei sommozzatori sono valutati i seguenti titoli:
 - c1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei nuclei sommozzatori, per ciascun anno:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- coordinatore di nucleo 0,15
- responsabile della formazione 0,10
- responsabile della sicurezza 0,10
- responsabile della manutenzione 0,10
- responsabile della logistica 0,10

c2) Istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione: 0,004 per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.

10. I punteggi dei titoli di cui al comma 9 sono cumulabili fino a un massimo di 1,00 punti.

11. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,10 punti ed ulteriori 0,05 punti per ciascun anno di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco nel ruolo della specialità; ad ogni anno di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra e capo reparto nel ruolo della specialità sono attribuiti 0,25 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi; per le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni si procede ad arrotondamento per difetto. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

12. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

13. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Articolo 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito per ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali delle procedure selettive tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità nelle graduatorie di merito, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'anzianità nella specialità, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

2. Le graduatorie, di cui al comma 1, sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento, e sono pubblicate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6

Corso di formazione

1. I vincitori della procedura selettiva sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale preordinato alla formazione tecnico-professionale e al perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di appartenenza.

2. Il programma e le materie del corso sono disciplinati con decreto del capo del Dipartimento e può prevedere moduli didattici settimanali differenziati per le diverse specialità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Per i criteri di dimissione e espulsione dal corso di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'esame finale verte sulle materie del corso di formazione e consiste in una prova scritta, articolata nella risposta sintetica a quesiti ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) o equivalente.
5. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento, e sono pubblicate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Roma,

IL MINISTRO